

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII[^] LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori

PINOTTI

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'attività di Governo, concernenti la parità di accesso agli incarichi di consulenza e ai comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

28 aprile 2020

Onorevoli senatori. – La grave emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza assunta per l'azione dell'esecutivo della consulenza di esperti, per affrontare tempestivamente ed efficacemente l'epidemia e per prevedere le misure necessarie per la ripresa delle attività sociali, culturali, produttive ed economiche. Sono stati creati numerosi comitati e task force di esperti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso i tutti i più importanti ministeri.

La nomina di donne come consulenti del Governo, come pure la presenza delle donne in questi comitati, risulta ad oggi del tutto minoritaria e non sembra sia stata prestata, nella composizione delle task force, alcuna attenzione al principio dell'equilibrio di genere.

La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha modificato l'articolo 51 della Carta costituzionale introducendo al primo comma un importante principio: «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Venne, così, a compimento un percorso politico e legislativo avviatosi da tempo e che si era già manifestato in precedenti modifiche costituzionali quali, ad esempio, la legge costituzionale n. 2 del 2001, che ha stabilito che le regioni ad autonomia speciale devono promuovere condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha prescritto che le regioni a statuto ordinario devono, con proprie leggi, promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Il significativo rinnovamento della Costituzione nella direzione dell'impegno alla promozione fattiva delle pari opportunità ha, dunque, indicato una direzione «obbligata» che impone di affrontare, in termini innovativi, il problema del *deficit* della rappresentanza di genere nelle istituzioni democratiche, tenendo certamente conto che, tra gli obiettivi principali della modifica all'articolo 51, vi è quello di dare preventiva copertura costituzionale a tutte le iniziative di riforma improntate al principio della cosiddetta democrazia paritaria, in particolare per quel che riguarda la designazione alle cariche rappresentative.

Un altro passo importante in questa direzione è stato compiuto con l'approvazione della legge n. 120 del 2011, la cosiddetta legge Golfo-Mosca, che ha previsto quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati e delle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati. A nove anni di distanza dall'approvazione della legge i risultati della sua applicazione sono molto positivi. Il monitoraggio del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio, mostra che a marzo 2019, i board delle società pubbliche erano costituiti per il 32,6% da donne. Le donne rappresentano il 28,5% dei componenti dei consigli di amministrazione e ricoprono più di un terzo delle cariche nei collegi sindacali (33,4% e 41,7% rispettivamente con riferimento ai sindaci effettivi e ai sindaci supplenti). Inoltre, in base ai dati della Consob, risultava che nel 2011 la

rappresentanza delle donne fra i consiglieri di amministrazione delle società quotate fosse circa del 7%, mentre fra i membri dei relativi collegi sindacali si fermava al 6,5%. A giugno 2018 i dati riportavano una situazione di maggiore equilibrio, con la presenza di consiglieri di sesso femminile nei board delle società quotate al 36%, mentre nei collegi sindacali il dato era pari al 38%.

La stessa a Consob ha evidenziato che, dall'entrata in vigore della legge, l'età media dei componenti dei consigli di amministrazione di società quotate si è ridotta, mentre è aumentata la presenza di laureati e con un titolo di studio post laurea. A distanza di 9 anni dall'entrata in vigore della Golfo-Mosca, oltre il 70% delle società interessate dalla legge ha la presenza del genere meno rappresentato pari o superiore a un terzo nei propri organi amministrativi.

Il problema della scarsa presenza delle donne nei comitati di esperti di consulenza del Governo può essere efficacemente affrontato con norme di legge ed ha oggi un forte rilievo culturale e politico. È questo lo scopo del presente disegno di legge di modifica della legge 23 agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 1 richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Anche quando venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni, la scelta dei componenti deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga comunque almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato.

Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di equilibrio di genere)

1. All'articolo 29 della disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato.

2-quater. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun ministero.».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme e in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'applicazione della stessa, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati attualmente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.